

Codice A1618A

D.D. 23 maggio 2024, n. 393

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA CASA EMANUELE DI MIRAFIORE S.A.R.L. (P.IVA omissis)** Sede legale: **SERRALUNGA D'ALBA - VIA ALBA, 15** Sede intervento: **SERRALUNGA D'ALBA - LOCALITA' SAN PIETRO (F. 1, partt. 50, 61, 155, 157).**



ATTO DD 393/A1618A/2024

DEL 23/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico
Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA CASA EMANUELE DI MIRAFIORE S.A.R.L. (P.IVA omissis)**
Sede legale: **SERRALUNGA D'ALBA – VIA ALBA, 15**
Sede intervento: **SERRALUNGA D'ALBA - LOCALITA' SAN PIETRO (F. 1, partt. 50, 61, 155, 157)**

1. PREMESSO CHE:

- con nota di prot. n. 2538 dell' 01/09/2022 (ns prot. n. 105038 del 02/09/2022) il Comune di Serralunga d'Alba trasmetteva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi finalizzati al reimpianto di vigneto da parte dell'impresa **AZIENDA AGRICOLA CASA EMANUELE DI MIRAFIORE S.A.R.L. (P. IVA omissis)**, su superfici di cui al Foglio n. 1, partt. 50, 61, 155, 157 del Comune di Serralunga d'Alba, per una superficie totale di intervento pari a 8.967,34 m², non boscati, e per un volume complessivo di movimento terra pari a 1.012,28 m³;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 111706 del 19/09/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 162484 del 23/12/2022, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a €256;

- il titolare ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP di Serralunga d'Alba; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la Legge di riordino n. 10 del 05/04/2024;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 162484 del 23/12/2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa AZIENDA AGRICOLA CASA EMANUELE DI MIRAFIORE S.A.R.L. (P.IVA *omissis*) con sede legale in SERRALUNGA D'ALBA – VIA ALBA, 15, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori finalizzati al reimpianto di vigneto, su superfici di cui al Foglio n. 1, partt. 50, 61, 155, 157 del N.C.T. del Comune di Serralunga d'Alba;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 105038 del 02/09/2022 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP di Serralunga d'Alba;

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP di Serralunga d'Alba; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio

idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP di Serralunga d'Alba per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo

*mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data,

Prot. n. (*) / A1816B
Classificazione: 7 / 13.160.70 - ATZVI25 - 859.2022C

() metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo*

Al Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Oggetto: LR 45/89. Pratica ns. prot. 39158 del 19/09/2022 Comune di Serralunga d'Alba loc. San Pietro. Grasso Alberto - Azienda Agricola Casa Emanuele di Mirafiore S.a.r.l.. Richiesta di autorizzazione per reimpianto vigneto. Trasmissione parere geologico – tecnico.

VISTA l'istanza pervenuta in data 39158 del 19/09/2022 da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/89 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il RDL 3267/1923;

VISTA la legge regionale 09/08/1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

ESAMINATA la seguente documentazione:

- relazione tecnica (geom. Marco Ferrero - agosto 2022)
- relazione geologico – geotecnica (ing. Geol. Massimo Massobrio – agosto 2022)
- elaborati di progetto definitivo (geom. Marco Ferrero - agosto 2022);

PRESO ATTO CHE si prevedono movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a m³ 1012,28 per una superficie in vincolo idrogeologico pari a m² 8967,34;

CONSIDERATO CHE il sottosuolo risulta costituito da stratificazioni di arenarie e marne; non sono presenti aree inondabili; non sono presenti aree in frana; l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001

VISTO l'art. 17 della LR 23 del 28/07/2008



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza ai sensi della LR 45/89 ad effettuare, da parte della Azienda Agricola Casa Emanuele di Mirafiore S.a.r.l., movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a m³ 1012,28 per una superficie complessiva oggetto di trasformazione di circa m² 8967,34 sui terreni catastalmente individuati al foglio 1 mappali 50, 61, 155, 157.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto del progetto allegato all'istanza e degli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologico – geotecnica (ing. Geol. Massimo Massobrio – agosto 2022), volti a garantire il mantenimento della stabilità anche in corso d'opera dell'intervento e delle seguenti prescrizioni:

1. realizzazione degli interventi per la sistemazione del pendio e per regimazione e drenaggio delle acque superficiali e sotterranee nel rispetto della Tav. 2 di progetto definitivo;
2. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall'area e non potranno interessare corsi d'acqua;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
4. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;
5. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
7. le interfile del vigneto dovranno essere mantenute stabilmente inerbite e seguire l'andamento delle curve di livello.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referente:

Geol. M. BROVERO, tel. 335.7771561
matteo.brovero@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO
Tel. 0171321911